

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1647 e 1019-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SANTALCO)

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei registri immobiliari (n. 1647)

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1981 (V. Stampato n. 2796)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 1981*

Inquadramento nel personale non di ruolo del Ministero delle
finanze del personale assunto ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (n. 1019)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, CENGARLE, D'AMELIO, DEL
NERO, BEORCHIA, SANTALCO, AMADEO, FERRARA Nicola,
FIMOGNARI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1647, approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati il 17 novembre 1981, avvia a soluzione il problema della grave carenza del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari (i cui ruoli sostanzialmente non risultano revisionati dal lontano 1960), aumentando gli organici della VII qualifica (ex carriera direttiva) e della VI qualifica (ex carriera di concetto), al fine di dotare gli uffici di una maggiore quantità di personale qualificato, in relazione anche ai provvedimenti che hanno portato a 122 il numero delle Conservatorie.

Il problema delle qualifiche inferiori (IV e II livello) anch'esse deficitarie, il Governo ritiene di poterlo risolvere con la stabilizzazione dei precari, da destinarsi anche alle Conservatorie.

Il provvedimento, inoltre, prevede l'inquadramento fra il personale non di ruolo:

a) degli assuntori di appalto e dei lavoratori dagli stessi dipendenti, singoli o associati che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969 n. 679, alla data del 1° ottobre 1981 avevano intrattenuto comunque rapporti di lavoro in appalto o di commessa a fattura con la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze almeno per un periodo di un anno, anche se in modo discontinuo;

b) dei messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle Commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della futura legge;

c) di tutto il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (trimestrale) che abbia prestato servizio per al-

meno un trimestre e non abbia rinunciato a successive assunzioni.

In base alle dichiarazioni rese dal Governo in Commissione, gli interessati alla stabilizzazione di cui ai punti a), b), e c) ammontano rispettivamente a 568, 1.259 e 11.261 unità.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge, come si è detto sopra, prevede l'aumento degli organici della VI e della VII qualifica funzionale portando gli attuali organici rispettivamente da 382 e da 43 unità a 747 e 122 unità, con un incremento quindi di 365 e di 79 unità che, addizionate alle unità di personale appartenenti alla qualifica VIII ed alla dirigenza, sono in grado di coprire l'area del personale qualificato in servizio nelle Conservatorie.

Nell'insieme della disposizione sono fatti salvi sia i previsti interventi sulle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sia la possibilità di applicare al personale in questione i profili professionali previsti dalla medesima legge.

Il quinto comma dell'articolo detta norme, in deroga alle vigenti disposizioni sui pubblici concorsi, intese a snellire e ad accelerare le procedure amministrative per una rapida assunzione ed utilizzazione del personale necessario all'Amministrazione.

Inoltre, l'ultimo comma dello stesso articolo (testo trasmesso dalla Camera dei deputati) prevede che gli impiegati in servizio nelle Conservatorie debbano avvalersi, per lo svolgimento dei loro compiti, di apparecchiature meccanografiche, secondo turni stabiliti dalla stessa Amministrazione in conformità alle moderne tecniche di lavoro.

Con un ulteriore comma, che la Commissione propone di inserire alla fine dell'articolo, si prevede, per taluni impiegati in servizio nelle Conservatorie dei registri immobiliari appartenenti al VI livello (ex carriera

di concetto) e che hanno esercitato in assenza del conservatore le funzioni di « gerente », la possibilità di transitare nel livello superiore.

È nota la figura del gerente, cioè di quel funzionario che in assenza del titolare dell'ufficio, ne assolve i compiti, su indicazione dello stesso, e gestisce l'ufficio in nome e per conto del medesimo conservatore, determinando così un rapporto fiduciario ed assumendo in solido con il conservatore ogni responsabilità civile e patrimoniale.

A tali impiegati, per le funzioni svolte, vanno coerentemente applicate le norme ed i benefici previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui hanno fruito impiegati che hanno svolto funzioni pari a quelle dei gerenti.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano l'inquadramento degli assuntori d'appalto, dei messi notificatori e degli impiegati straordinari trimestrali, che è previsto mediante concorsi speciali di idoneità su base regionale.

Allo scopo di evitare di riesumare rapporti ormai conclusi ed i cui titolari hanno presumibilmente trovato diversa sistemazione, il provvedimento limita la stabilizzazione agli assuntori di appalto e ai loro dipendenti che si trovavano in rapporto con l'Amministrazione alla data del 1° ottobre 1981 e che tale rapporto abbiano mantenuto anche in modo discontinuo per almeno un anno.

Di converso sono quindi esclusi i rapporti insorti oltre la data del 1° ottobre 1981 per l'evidente motivo di evitare artificiosi gonfiamenti, con assunzioni di personale effettuate dagli assuntori immediatamente prima dell'adozione del presente provvedimento.

Il secondo comma dell'articolo 2, nello stabilire i requisiti di ammissione al concorso, introduce l'eccezione del titolo di studio e del limite di età: le eccezioni sono giustificate dalla circostanza che trattasi di personale che ha costantemente prestato servizio presso gli uffici tecnici erariali, nei cui confronti assume maggiore rilievo l'acquisita esperienza piuttosto che l'eventuale mancanza del diploma di licenza media inferiore o il superamento del 45° anno di età.

Poichè gli assuntori si sono serviti, per dare esecuzione al contratto di appalto, di

personale alle loro dirette dipendenze, è stabilito, al fine ovviare alla tentazione di abusi, l'onere di far certificare il servizio prestato dai competenti uffici tecnici erariali, in quanto nei loro confronti l'assuntore era tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti di cui di volta in volta si sarebbe avvalso.

Di particolare rilevanza è il disposto previsto dagli ultimi due commi dell'articolo 2 in esame, con i quali da un lato si garantiscono le esigenze dell'Amministrazione del catasto durante le campagne di rilevazione degli estimi e dall'altro, con l'abrogazione dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, si abolisce lo strumento per la riproduzione di siffatti fenomeni di precariato.

Per quanto riguarda i messi notificatori, possono partecipare al concorso coloro che risultano incaricati delle notifiche entro il 1° ottobre 1981.

Per quanto attiene al titolo di studio ed al limite di età valgono le considerazioni avanti esposte per gli assuntori.

Giova sottolineare il disposto del terzo comma dell'articolo 3 che fa obbligo al personale inquadrato non solo di eseguire le notifiche — uniche mansioni svolte durante il rapporto di precariato — ma di espletare anche le mansioni proprie della categoria degli impiegati esecutivi di cui, in qualità di diurnisti, andranno a far parte.

Il quarto comma infine è posto a salvaguardia dell'ulteriore ripetersi del fenomeno del precariato anche in questo settore dell'Amministrazione finanziaria.

Atteso il particolare meccanismo delle assunzioni temporanee di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è fissato in un turno completo di servizio il requisito per la partecipazione al concorso; riconoscendosi così tale possibilità solo a coloro che hanno dato il loro apporto all'Amministrazione per un determinato periodo ed hanno potuto acquisire durante il rapporto una certa, sia pur limitata, conoscenza del servizio, e non abbiano rinunciato a successive assunzioni.

Circa i requisiti per l'accesso al pubblico impiego è stata fatta eccezione solo per il limite di età e non anche per il titolo di studio; quest'ultimo infatti era richiesto espres-

samente per l'assunzione temporanea e quindi sembra coerente non doverne derogare in sede di inquadramento nel diurnistato.

Il penultimo comma dell'articolo 4 sancisce il principio della mobilità del personale e quindi anticipa nei criteri di gestione del personale il concetto della unicità dell'organo competente, che è uno degli aspetti caratterizzanti della prevista ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

L'ultimo comma infine dello stesso articolo 4 costituisce una ulteriore affermazione del divieto di dar vita a nuove forme di precariato.

L'articolo 5 (che detta norme comuni sia per gli impiegati di concetto dei ruoli delle Conservatorie, sia per le tre categorie di personale precario), stabilisce che nei bandi che indicano i concorsi speciali verranno specificamente indicati criteri, modalità e procedure per lo svolgimento delle prove. Ciò è giustificato dall'atipicità dei concorsi e dall'esigenza di adottare, avuto riguardo alla peculiarità del fenomeno, soluzioni idonee ad assicurare la massima rapidità nell'espletamento dei concorsi medesimi.

Con lo stesso articolo vengono stabiliti i programmi di esame.

L'esigenza delle procedure accelerate, unitamente alla definizione della materia oggetto del colloquio e alla riduzione a tre anni di permanenza nel diurnistato prima di transitare nei ruoli organici, sono tutti principi che si rifanno ad altrettante indicazioni previste dalla citata legge n. 312.

L'articolo 6 modifica la tariffa delle tasse ipotecarie, ferma per quantità al 1954, per renderla più aderente al valore della moneta e per disciplinare ancor più il servizio delle certificazioni.

Con l'articolo 8 infine si provvede alla copertura della spesa, valutata in 116 miliardi che, se contribuiscono al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e ad una maggiore produttività dell'apparato amministrativo, appaiono anche un sicuro investimento.

La Commissione raccomanda l'approvazione del provvedimento, con assorbimento del disegno di legge n. 1019.

SANTALCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1647

(Estensore SAVORITO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi all'ulteriore *iter* osservando peraltro che l'assorbimento del personale sistemato fuori ruolo, giusti gli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento, deve precedere l'espletamento di qualunque concorso volto all'assunzione di personale esterno.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge n. 1647

(Estensore D'AMELIO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

b) sul disegno di legge 1019

(Estensore D'AMELIO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che la quantificazione degli oneri e le modalità di copertura siano ricondotte nell'ambito delle previsioni contenute nel disegno di legge n. 1647, d'iniziativa governativa, disciplinante materia analoga.

DISEGNO DI LEGGE n. 1647

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e della settima qualifica funzionale del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari sono determinate, rispettivamente, in 747 e in 122 unità con i profili professionali indicati nella Tabella allegata alla presente legge.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale di cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi indetti a norma delle vigenti disposizioni.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali riservati agli impiegati della stessa Amministrazione purchè in possesso del diploma di laurea.

I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma saranno coperti mediante pubblici concorsi a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti sui pubblici concorsi, a bandire concorsi speciali per la copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo nonchè concorsi speciali di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.

Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili pro-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fessionali identificati dalla Commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale in servizio presso le Conservatorie dei registri immobiliari è tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti d'istituto, delle apparecchiature in dotazione agli Uffici, secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che, alla data del 1° ottobre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo, sono inquadrati, mediante concorso speciale di idoneità su base regionale, nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età. L'inquadramento è inoltre subordinato al pos-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, agli impiegati della carriera di concetto delle Conservatorie dei registri immobiliari i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, la funzione di gerente, si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sesso dell'attestato rilasciato dai competenti Uffici tecnici erariali comprovante il servizio prestato ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dagli assuntori.

Per le esigenze di formazione e di conservazione dei catasti possono essere assunti operai canneggiatori ai sensi dell'articolo 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per un periodo massimo di giorni 10 nell'anno solare.

È abrogato l'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Art. 3.

I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle Commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneità su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età.

Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di lire 200.

È fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notifica-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

Gli incarichi conferiti dopo il 1° ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione.

Art. 4.

Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purchè abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro e non abbia rinunciato a successive assunzioni, è inquadrato, mediante concorso speciale di idoneità, su base regionale nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo livello) del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di età.

Le unità di personale da inquadrare non possono superare rispettivamente per le categorie esecutive (quarto livello), ausiliarie e operaie (secondo livello), il numero degli impiegati complessivamente assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo i contingenti previsti dai decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.

L'inquadramento nelle categorie di personale non di ruolo non può essere effettuato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per categorie diverse da quelle corrispondenti alle mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e saranno destinati a prestare servizio in settori dell'Amministrazione anche diversi da quelli presso i quali sono stati assegnati in qualità di straordinari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, non si applicano al Ministero delle finanze.

Art. 5.

Nei bandi che indicano i concorsi speciali di cui ai precedenti articoli saranno indicati i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle prove di esame nonché la composizione della commissione esaminatrice.

Il programma d'esame dei concorsi speciali riservati di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge consiste in un esame-colloquio avente ad oggetto nozioni di diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto tributario e di procedura civile e penale.

I concorsi speciali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge consistono in un esame-colloquio su materia di propria esperienza acquisita nel periodo di servizio presso l'Amministrazione.

L'inquadramento dei candidati nel personale diurnista avviene con l'approvazione della graduatoria unica degli idonei, formata sulla base delle graduatorie di merito approvate dalle commissioni esaminatrici regionali.

L'inquadramento del personale diurnista di cui alla presente legge ha decorrenza ai fini giuridici dalla data del relativo provvedimento ed agli effetti economici dalla data di effettiva prestazione del servizio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo nella posizione iniziale alla qualifica di riferimento.

Art. 6.

La Tabella degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
<p>1 — Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione.</p> <p>Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o annotazione</p>	3.000	<p>Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo n. 7 per la scritturazione del certificato stesso.</p>
<p>2 — Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati.</p> <p>Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzionale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio. Non è consentito ai terzi compilare l'elenco delle formalità pubblicate giornalmente sia a mezzo delle note originali che del modello 60</p>	2.500	<p>Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica nè dello schedario compresa l'ispezione del registro generale e delle note per il periodo non repertoriato.</p>
<p>3 — Ispezione del registro generale delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione e annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati .</p>	500	<p>Per l'ispezione del registro generale, la tassa è dovuta per ogni formalità ispezionata.</p>
<p>4 — Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona</p>	500	<p>Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7.</p> <p>Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.</p>

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
1 — Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione	3.000	<i>Identica.</i>
2 — Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati. Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzionale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio	2.500	Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica nè dello schedario.
3 — <i>Identica.</i>		<i>Identica.</i>
	<i>Identico.</i>	
4 — <i>Identica.</i>		<i>Identica.</i>
	<i>Identico.</i>	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
5 — Per ogni copia di nota o di titolo	1.000	Oltre il diritto di scritturato pre- visto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.
6 — Per la formazione delle note e delle domande nei casi previ- sti dalla legge	2.000	Oltre la tassa di cui al n. 7.
7 — Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 5 e 6. Per ogni fotocopia	500	Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della leg- ge 23 ottobre 1969, n. 789. È abrogato il secondo comma del- l'articolo 3 della legge 23 otto- bre 1969, n. 789.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
5 — <i>Identica.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identica.</i>
6 — <i>Identica.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identica.</i>
7 — Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 4 e 6. Per ogni fotocopia	<i>Identico.</i>	<i>Identica.</i>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

È dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, di permanenza nel territorio della regione di prima assegnazione nei confronti dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti del Ministro delle finanze, previsti dall'articolo 10, quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, sono approvati con decreto immediatamente efficace.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 116 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 45 miliardi a carico dei capitoli 1017, 3411, 3801, 4601 e 5301 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

b) quanto a lire 5 miliardi a carico del capitolo 3462 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982;

c) quanto a lire 25 miliardi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 6;

d) quanto a lire 41 miliardi a carico del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA

PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI
SESTA E SETTIMA PER IL PERSONALE DELLE
CONSERVATORIE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Qualifica funzionale —	Profili professionali —	Mansioni —	Numero posti —	Livello retributivo —
VI	Segretario amministrativo	—	747	VI
VII	Vice conservatore	—	122	VII

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA

Identica.

DISEGNO DI LEGGE n. 1019

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Articolo unico.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali — assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed in attuazione del decreto ministeriale 3 febbraio 1979 — abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati, con la qualifica di diurnisti, a seconda delle mansioni per le quali vennero assunti, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Agli stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni, con riduzione a metà dei periodi di servizio in esso indicati.